



## Per i giovani e per il rilancio del Paese

### Potenzialità dell'leFP e della filiera formativa professionalizzante

21 - 22 ottobre 2020

Hotel Massimo D'Azeglio - ROMA, Via Cavour 18

---

## Dal quarto anno della leFP agli ITS le condizioni giuridiche per una sperimentazione

---

*Giulio Salerno*

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale  
Via di San Saba, 14, 00153 Roma - tel. 0039 065729911 - fax 0645210030  
www.ciofsfp.org - e-mail: info@ciofs-fp.org



ISO 9001 0029795  
ISO 29990 0029794

# Dal quarto anno della IeFP agli ITS: le condizioni giuridiche per una sperimentazione



*Come razionalizzare e stabilizzare in senso verticale i percorsi dell'istruzione e formazione professionale? È ancora giustificata l'attuale separazione tra IeFP e ITS? Come noto, non pochi sono gli aspetti critici dell'attuale situazione. Soprattutto, non solo si avverte mancanza di una chiara continuità dell'istruzione professionalizzante, ma soltanto con notevoli difficoltà e con qualche fortuna i nostri giovani possono usufruire di una filiera formativa unitaria e coerente.*

Così, per chi intende accedere alla IeFP manca una prospettiva univoca circa gli esiti formativi di livello più elevato; e per chi offre questi percorsi educativi manca la possibilità di dare una qualche certezza circa la loro prosecuzione in senso verticale.

Questo nodo è ancora problematico per le istituzioni pubbliche (Stato e Regioni) che – a vario titolo, in via esclusiva o concorrente con altre – sono competenti per la disciplina e l'organizzazione delle singole e corrispondenti “frazioni” dei percorsi. E così ne soffrono anche le esigenze del mondo del lavoro e delle professioni che chiedono competenze, abilità e conoscenze di livello qualificato acquisite in modo più organico e sistematico. Tanto più che la limitatezza delle risorse disponibili rende evidente la necessità di un loro impiego razionale ed efficiente.

In sostanza, la continuità verticale dell'istruzione e formazione professionale con particolare riferimento al livello terziario non accademico, appare ora possibile soltanto quando si verificano nello stesso tempo contingenze favorevoli e per così dire “eccezionali”, ovvero quando si realizzano, nel medesimo territorio, la

presenza del quarto anno della IeFP, di un percorso annuale di IFTS, e di un ITS, tutti parallelamente attivati – per di più da differenti istituzioni formative nell'ambito di diverse programmazioni regionali - in relazione o comunque in connessione alla medesima figura professionale. La continuità verticale, insomma, è concretamente praticabile soltanto per circoscritti indirizzi che talora sono casualmente collegati ad alcune figure o profili professionali, per un numero assai piccolo di destinatari, e, presumibilmente, soltanto in determinati periodi di tempo. Spesso si tratta di un fortuito incrocio di circostanze che, anche nello stesso ambito territoriale, possono successivamente non riproporsi. Siffatta incertezza può anche indurre quei giovani (e i relativi genitori) che avrebbero preferito seguire un percorso di IeFP al termine della scuola secondaria di primo grado, ad orientarsi forzatamente verso altri percorsi educativi, proprio ed anche perché non è chiaramente percepibile lo sviluppo verticale della formazione professionalizzante.

Tutto ciò considerato, allora, è ragionevole proporre un collegamento più immediato tra il quarto anno della IeFP e gli ITS, quelle istituzioni cioè che, per quanto ancora in misura piuttosto

circoscritta, stanno opportunamente svolgendo i compiti loro assegnati nella formazione professionalizzante di livello terziario. Tale collegamento potrebbe avvenire consentendo, su base convenzionale tra i Centri di formazione professionale e gli ITS disponibili a stringere un rapporto di proficua collaborazione in relazione a figure e profili di comune interesse formativo, l'accesso sperimentale ai percorsi di formazione terziaria erogati dagli ITS a seguito del conseguimento di un coerente diploma professionale della IeFP.

Tale accesso sperimentale assicurerebbe il mantenimento e la prosecuzione di quella peculiare impronta metodologica che connota l'istruzione professionalizzante a partire dalla IeFP e che è stata di recente rafforzata con l'introduzione del cosiddetto sistema "duale" e con l'aggiornamento del Repertorio delle figure nazionali di qualifica e di diploma. Inoltre, nella misura in cui l'accesso sperimentale fosse realizzato in stretto collegamento con il mondo delle imprese, si consentirebbe di rispondere con adeguata e maggiore flessibilità a quelle specifiche esigenze di lavoro qualificato che scaturiscono dai territori di riferimento. Insomma, là dove concretamente possibile, si assicurerebbe con particolare efficacia il completamento della filiera formativa professionalizzante sino al livello terziario non accademico.

Dunque, è chiaro che con questa proposta di accesso sperimentale non si intendono alterare gli ordinari canali di accesso agli ITS, né le tipologie di percorsi ivi attualmente attivati (così come disciplinati dall'art. 1, comma 46, l. n. 107/2015, e il successivo accordo Stato-Regioni del 20 gennaio 2016), né si intende mutare l'attuale configurazione degli ITS (secondo le linee guida dettate con il DPCM 25 gennaio 2008). Diversamente, in via sperimentale e là dove consentito dalle specifiche disponibilità e dalle oggettive condizioni di contesto e considerando le specifiche richieste di professionalità qualificate provenienti dal mondo delle imprese e del lavoro ivi presenti, si ritiene praticabile un'ulteriore ed innovativa modalità di collegamento diretto tra CFP (Centri di Formazione Professionale) e la ITS. Ed esattamente tra quelle istituzioni dell'istruzione professiona-

lizzante che si presentano come più strettamente e preventivamente "vicine" mediante i rispettivi e corrispondenti percorsi di istruzione professionalizzanti. Pertanto, gli stessi CFP e ITS coinvolti nell'iniziativa qui suggerita dovrebbero reciprocamente impegnarsi ad erogare con la necessaria stabilità e continuità per un sufficiente periodo di tempo e mediante la predisposizione di apposite modalità organizzative e didattiche (ad esempio, moduli personalizzati) che consentano - nel quarto anno della IeFP, da un lato, e nel primo anno degli ITS, dall'altro lato - l'indispensabile coordinamento degli impianti metodologici e la connessione tra gli esiti formativi in uscita e i requisiti di accesso in entrata.

*“È ragionevole proporre un collegamento più immediato tra il quarto anno della IeFP e gli ITS, quelle istituzioni cioè che, per quanto ancora in misura piuttosto circoscritta, stanno opportunamente svolgendo i compiti loro assegnati nella formazione professionalizzante di livello terziario.”*

Ovviamente, tenuto conto dell'intreccio della presente ripartizione delle competenze statali e regionali in materia di istruzione e formazione, una tale sperimentazione non può che svolgersi nell'ambito della programmazione regionale del rispettivo sistema di IeFP, seppure richieda, nello stesso tempo, anche l'intervento delle istituzioni di livello statale che attualmente sono direttamente competenti nella formazione tecnico-professionale terziaria.

A tal proposito, va ricordato l'art. 52, comma 2, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n.35/2012, ove si prevede quanto segue: “2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite *linee guida per: a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili*”.

Sulla base di questa disposizione che fa riferimento alla necessità di una concertazione tra Stato e Regioni in materia di ITS, quindi, si può ipotizzare anche una “via non legislativa” che consenta l'attivazione l'accesso sperimentale dal quarto anno della IeFP, così come si è già fatto, sempre “In via non legislativa”, per consentire la sperimentazione dei licei quadriennali.

Le specifiche modalità giuridiche mediante le quali concretizzare questa “via non legislativa” per l’accesso sperimentale agli ITS dal quarto anno della IeFP, si basano su quanto stabilito dalle cosiddette “linee guida”. Più esattamente, l’art. 52, comma 2 del d.l. n. 5/2012 prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite apposite “linee guida” anche e proprio al fine di assicurare l’*“offerta coordinata dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multi-regionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili”*. Nulla esclude, dunque, che tale “offerta coordinata” sia realizzata anche mediante il ricorso del predetto accesso sperimentale agli ITS dal quarto anno della IeFP.

Siffatta sperimentazione, per di più, sarebbe coerente - ed anzi per molti versi analoga e parallela - con quell’esteso procedimento di sperimentazione che è già in corso con i cosiddetti licei quadriennali, al termine dei quali, come noto, è consentito l’accesso all’istruzione terziaria, ossia sia a quella universitaria che agli stessi ITS. E ciò è avvenuto senza modificare la disciplina legislativa, ma soltanto sulla base del D.M. n. 567 del 3 agosto 2017, che è stato adottato *“ai fini della piena attuazione dell’autonomia scolastica e dell’autonomia di scuola di cui all’art. 1, comma 3, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*. Va poi ricordato che anche le scuole italiane (statali e paritarie) all’estero che offrono percorsi di istruzione secondaria (anche di istruzione professionale) da lungo tempo offrono percorsi quadriennali, e ciò in base al decreto interministeriale (MIUR e Ministero Affari Esteri) del 4 agosto 2010 (adottato sulla base di quanto allora consentito dall’art. 629 della l. n. 297/1994, e poi sostituito dall’adesso vigente art. 4, comma 2, della l. n. 64/2017, che mantiene ferma tale possibilità di deroga rispetto agli ordinamenti didattici adottati in sede nazionale).

L’affiancamento delle due sperimentazioni, tra l’altro, potrebbe

anche finire per indirizzare in modo omogeneo il futuro assetto del nostro sistema nazionale di istruzione e formazionale, e per di più secondo tempistiche coerenti con quelle diffuse all’estero e in Paesi a noi comparabili. In sostanza, l’accesso anticipato alla formazione terziaria, dunque, se è ormai largamente ammesso in via sperimentale nei riguardi dei percorsi universitari, potrebbe essere parimenti ammesso in via sperimentale anche per i percorsi dell’Istruzione Tecnica Superiore.

All’esito della sperimentazione qui proposta, che dovrebbe essere svolta almeno per un congruo periodo di tempo, sarebbe possibile verificare se ed in quale modo procedere, anche mediante opportuni interventi legislativi, alla stabilizzazione di questa modalità di diretta connessione tra la IeFP iniziale e l’I-

istruzione Tecnica Superiore.

Per procedere a questa sperimentazione servono, dunque, alcuni atti formali.

Innanzitutto, **in sede di Conferenza Unificata (cioè tra Stato, Regioni e enti locali) occorre raggiungere un’intesa**, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera a), del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n.35/2012, su

uno schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale intesa, più tecnicamente, dovrebbe avere per oggetto il predetto decreto interministeriale al cui interno - o anche, più dettagliatamente, in apposito allegato - dovrebbero essere contenute le predette “linee guida”, ovvero la disciplina fondamentale ed essenziale della sperimentazione qui proposta al fine di realizzare una specifica “offerta coordinata” di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale. Così, mediante l’accesso sperimentale agli ITS da parte degli allievi diplomati nell’istruzione e formazione professionale, si potrebbe valorizzare la collaborazione multiregionale e, nello stesso tempo, facilitare l’integrazione delle risorse disponibili.

In particolare, proprio allo scopo di arricchire le possibilità di stabilizzazione del percorso formativo professionalizzante in senso verticale e al fine di promuovere la prosecuzione del processo educativo degli allievi diplomati nell’ambito dell’Istruzio-

“Le specifiche modalità giuridiche mediante le quali concretizzare questa “via non legislativa” per l’accesso sperimentale agli ITS dal quarto anno della IeFP, si basano su quanto stabilito dalle cosiddette “linee guida”

ne e formazione professionale in più stretto collegamento con il sistema dell'Istruzione tecnica superiore e in coerenza con le esigenze del mondo delle professioni e delle imprese, nelle linee guida si dovrebbe ammettere l'introduzione di apposite modalità di accesso sperimentale agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) da parte degli allievi diplomati nell'Istruzione e formazione professionale. A tal proposito, **andrebbero enunciate apposite indicazioni nazionali relative agli standard formativi richiesti per l'accesso in via sperimentale, ai requisiti minimi necessari per consentire l'accesso diretto agli ITS a seguito del conseguimento del diploma professionale rilasciato al termine del percorso quadriennale di IeFP, alla specifica definizione delle modalità organizzative e didattiche del primo anno degli ITS dedicato all'accesso diretto dalla IeFP**, così come all'eventuale introduzione di appositi moduli personalizzati per integrare le competenze considerate necessarie.

In secondo luogo, **nelle linee guida andrebbe prevista la durata della sperimentazione**, ad esempio per un periodo di sei anni, prorogabile per ulteriori periodi a seguito dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'applicazione delle linee guida di cui al presente decreto, così come previsto da queste ultime.

In terzo luogo, **andrebbe riconosciuto alle Regioni il potere di adottare gli atti di loro esclusiva competenza per adeguare la programmazione dell'offerta formativa professionalizzante in modo da assicurare che in ogni regione vi sia almeno un percorso di accesso sperimentale**, e comunque assicurando un'equilibrata distribuzione della sperimentazione tra gli ambiti in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal decreto 7 settembre 2011, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e successive modificazioni e integrazioni.

In quarto luogo, **si dovrebbe assicurare lo svolgimento della sperimentazione nel confronto sistematico con le parti sociali e gli altri soggetti interessati del**

**mondo delle imprese e delle professioni, e procedendo al monitoraggio e alla valutazione dell'applicazione delle linee guida interministeriali, anche con il coinvolgimento dei presidenti delle fondazioni I.T.S.**

**A livello regionale, poi, andrebbe mantenuta ferma la competenza dell'attuazione dell'accesso sperimentale** - a partire dalla programmazione e dall'individuazione delle figure e ai profili professionali coinvolti nella sperimentazione - tenuto conto pure delle indicazioni provenienti dai soggetti economici ed imprenditoriali presenti nelle rispettive realtà territoriali, così come la previsione di **una specifica disciplina per i quarti anni di IeFP caratterizzati dalla possibilità**

**di accesso diretto agli ITS.**

Tali atti regionali potrebbero essere adottati secondo le competenze previste dalla relativa disciplina statutaria e legislativa. E per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, anch'esse potrebbero provvedere all'attuazione dell'accesso sperimentale in questione sulla base delle linee guida interministeriali, e sempre nel rispetto delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale,

delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.

Infine, sarebbe opportuno **prevedere la stipulazione di apposite convenzioni tra CFP, ITS e soggetti datoriali (anche associati) interessati, per consentire di promuovere tale forma di accesso sperimentale**, sia mediante la costituzione di organismi di consultazione che possano intervenire non solo nella fase di programmazione regionale, ma anche in quella di accompagnamento della sperimentazione, ovvero mediante l'**individuazione di risorse destinate a facilitare l'adozione dei meccanismi aggiuntivi (come i moduli personalizzati) richiesti dalla sperimentazione**. Tra l'altro, sempre sul versante dei finanziamenti necessari per la sperimentazione, le linee guida potrebbero anche prevedere il concorso delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea, così come il ricorso a finanziamenti o contributi provenienti da altri soggetti pubblici o privati.

“*Andrebbe riconosciuto alle Regioni il potere di adottare gli atti di loro esclusiva competenza per adeguare la programmazione dell'offerta formativa professionalizzante in modo da assicurare che in ogni regione vi sia almeno un percorso di accesso sperimentale*”